



SOCIETA' MEDICO LEGALE DEL TRIVENETO



COMUNICAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO SOCIETA' MEDICO LEGALE DEL TRIVENETO

Considerazioni interpretative tecniche per la valutazione medico legale del danno biologico per lesioni di lieve entità, ex DL 209/2005, alla luce della sentenza n. 235/14 della Corte Costituzionale

In data 7.11.2014 il Consiglio Direttivo della SMLT si è riunito per esprimere una interpretazione tecnica valutativa medico legale “condivisa” in merito alle indicazioni espresse nella sentenza della Corte Costituzionale n. 235/2014 relativa alla sancita esclusione, nel contesto del risarcimento delle lesioni di lieve entità da RCauto, della componente di **danno morale** (cioè la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile del danno non patrimoniale), in quanto questa “rientra nell’area del danno biologico, del quale ogni sofferenza fisica o psichica, per sua natura intrinseca, costituisce componente”.

Valutazione di ordine tecnico medico legale

Alla luce delle risultanze della Consulta in merito alla definizione giuridica di danno biologico non patrimoniale per lesioni di lieve entità ex DL 209/2005, emerge di fatto che tutte le componenti di danno alla persona, suscettibili di accertamento medicolegale, di interesse applicativo della normativa, rientrerebbero esclusivamente nel contesto della valutazione tecnica del medico legale, sia per quanto riguarda le componenti di “danno – conseguenza” da evento lesivo – malattia, sia per quanto riguarda le componenti di “danno – conseguenza” da menomazione.

In tale ottica si ritiene inderogabile individuare i presupposti tecnici idonei a soddisfare, oggettivamente, le mutate esigenze valutative medicolegali del danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità, tenuto conto che gli attuali riferimenti legislativi (le Tabelle delle menomazioni dell'integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità previsti dal Decreto del 3.7.2003 del Ministero della Salute), si basano esclusivamente **su “variabili” di disfunzionalità “anatomica” essendo prive di riferimenti valutativi per le correlate componenti di sofferenza psicofisica del danno alla persona, come tali “intrinseche” ad ogni stato menomativo.**

1 – Conseguenze **temporanee** di danno biologico non patrimoniale

La normativa vigente non indica alcun riferimento tecnico su cui basare i nuovi presupposti valutativi del danno biologico, da micropermanente, comprendente anche la componente della sofferenza intrinseca. La valutazione medico legale di questo aspetto del danno nella fase di malattia non può dunque prescindere dall'applicazione di un parametro correttivo di ordine "qualitativo", in quanto la sola stima temporale della inabilità biologica si basa – secondo usuale criteriologia medico legale – esclusivamente su riferimenti tecnici di tipo "clinico – evolutivo e terapeutico" della lesione fino alla stabilizzazione funzionale dell'organo – apparato leso. Non esistono parametri medico legali di ordine "quantitativo" che possano consentire di modulare i periodi di inabilità temporanea biologica in relazione allo stato di sofferenza personale effettivamente patito dal danneggiato nella fase di malattia. La Società Medico Legale del Triveneto ha tuttavia individuato, condiviso, ampiamente sperimentato ed utilizzato da anni parametri qualitativi per la definizione di detta componente del danno biologico: parametri che fino all'emanazione della citata sentenza venivano trasferiti al Giudice per una completa definizione del risarcimento. Alla luce dell'attuale orientamento giurisprudenziale il Consiglio Direttivo della SMLT ritiene dunque inevitabile dover autonomamente acquisire tali parametri nella stima effettiva del danno biologico temporaneo non patrimoniale, onde consentire la definizione monetaria di tutte le componenti del danno biologico nella fase di malattia, ivi compresa la componente della correlata sofferenza psicofisica.

2 – Conseguenze **permanenti** di danno biologico non patrimoniale

Il DL 209/2005 prevede, per quanto concerne le competenze tecniche medico legali, l'applicazione dei Baremes contenuti nel Decreto 3.7.2003 del Ministero della salute: indicazioni tabellari medico legali istituite in epoca antecedente alla emanazione della Legge 209 ed ai principi di Diritto emersi dopo le sentenze gemelle della Cassazione del 2008 (c.d. Sentenze di S. Martino), che hanno sancito la nascita di un'unica voce di danno "non patrimoniale" omnicomprensiva dell'invalidità permanente biologica e della connessa sofferenza psicofisica. La recente sentenza della Consulta, confermando che detta componente del danno alla persona rientrerebbe nel danno biologico, consentirebbe dunque di attestare che le problematiche connesse alla valutazione di tutti i parametri del danno biologico non patrimoniale (ivi compresa la sofferenza intrinseca), rientrerebbero di fatto nella sfera di competenza medico legale e non giuridica. Questo a prescindere da altri aspetti del danno alla persona (quali la lesione della dignità della persona, ilpatema d'animo per la rilevanza dell'evento, ecc.), che rimarrebbero di esclusiva competenza del Giudice, ferma restando la distinta valenza probatoria – ai fini del danno alla persona - per la componente autonomamente connessa agli "aspetti dinamico relazionali peculiari del danneggiato", integrante l'applicabilità dell'art. 139 della citata normativa.

Vi sono dunque, in sostanza, i presupposti per una interpretazione tecnica analoga a quella già indicata per le conseguenze temporanee del danno biologico. A maggior ragione se si tiene conto che i riferimenti espressi dalle attuali tabelle Ministeriali di riferimento medicolegale utilizzabili per il DL 209/2005 non forniscono all'operatore alcun parametro idoneo a valutare la componente di **sofferenza** psicofisica connessa ad ogni ipotesi menomativa proposta dalle tabelle, che si basano **esclusivamente su riferimenti di disfunzionalità anatomica**.

Sulla base dell'attuale orientamento giurisprudenziale il Consiglio Direttivo della SMLT, tenuto conto dell'attuale consolidata metodologia valutativa da anni utilizzata dagli **specialisti medicolegali** del Triveneto in sede extragiudiziale e Giudiziale per la valutazione qualitativa dei livelli di sofferenza in fase di menomazione, ritiene inevitabile – nell'ipotesi giuridica prospettata dalla Consulta - dover tradurre gli stessi parametri qualitativi – già condivisi e routinariamente utilizzati- in parametri **“correttivi”** della invalidità permanente biologica derivante dalla sola applicazione delle tabelle, onde determinare in maniera integrale l'effettivo “danno biologico non patrimoniale” risarcibile ai sensi del DL 209/2005, considerando che la personalizzazione prevista dall'art. 139 della Legge concerne differenti aspetti del danno (c.d. dinamico relazionale estrinseco) che devono trovare necessariamente distinto riferimento probatorio, in quanto ancorati, ove presenti, ad aspetti specifici e/o personali del danneggiato e non rapportabili alla condizione di sofferenza “intrinseca” autonomamente connessa ad ogni condizione menomativa.

SINTESI TECNICA MEDICO LEGALE

PREMESSA

La metodologia valutativa medico legale per la valutazione della sofferenza, già individuata da alcuni anni, largamente condivisa, sperimentata e quindi applicata nel contesto della Società Medico Legale Triveneta, si basa su presupposti tecnici finalizzati a valutare la ricaduta negativa in termini di sofferenza di ogni evento lesivo, sia nella fase di malattia, sia nella fase di menomazione, onde fornire un'adeguata modulazione dei rispettivi parametri di monetizzazione del danno biologico non patrimoniale, considerando il ***presupposto che “per una determinata condizione di lesione e/o di menomazione biologica spesso non corrispondono analoghe condizioni di sofferenza psicofisica soggettiva”***.

Il suddetto presupposto ha trovato riscontro anche nelle indicazioni emerse dall'Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di Milano che ha previsto, quali componenti del danno non patrimoniale, sia i risvolti anatomo funzionali, sia i risvolti relazionali “medi” ovvero peculiari, sia la componente insita nel danno biologico relativa al “dolore e sofferenza soggettiva”, quest'ultima in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.

I presupposti valutativi tecnici medico legali per la valutazione della componente “non tabellata” del danno biologico – di uso corrente nel Triveneto- si basano, dunque, su criteri che tengono conto delle “condizioni di sofferenza intrinseca” connesse all’evento lesivo, al suo decorso ed alla successiva stabilizzazione dei postumi. Criteri che sono stati individuati concordemente nei seguenti parametri:

1 – nella fase di **lesione – malattia**: il dolore fisico, l’aggressione terapeutica e l’allontanamento dai piaceri della vita.

2 – nella fase di **menomazione**: il dolore nocicettivo cronico, l’interferenza sulle condizioni esistenziali del danneggiato e la percezione della modificazione dell’integrità psicofisica.

Il parametro tecnico finale viene espresso con riferimento “modulato”, partendo dalla condizione più elevata.

Parametri che, in entrambi i casi, tengono conto delle ricadute negative della lesione/menomazione – in termini qualitativi – sul “fare personale” e sul “sentire” del danneggiato: valutazioni che, ovviamente, si ribadisce, non comprendono altre voci di danno attinenti alla “sfera morale”, che, come tali, debbono rientrare necessariamente nell’esclusivo ed autonomo apprezzamento del Giudice.

La **metodologia** prevede che, sulla base dei citati presupposti valutativi, si pervenga alla stima di 3 livelli principali di sofferenza (lieve, medio, elevato), con possibilità di integrazione con due livelli intermedi: medio – lieve e medio – elevato. La valutazione, ancorata a presupposti di oggettivo apprezzamento ed interpretazione dei dati” clinico/documentali” e “clinico – menomativi” del danno biologico, non può ricomprendere i cosiddetti aspetti “dinamico relazionali – personali (peculiari) del danneggiato, rappresentando questi ipotesi “aggiuntive” di sofferenza soggettiva del danneggiato, che devono trovare necessariamente autonomo riscontro probatorio, che esula dalle competenze del medico legale, chiamato ad esprimersi, per tali specifici aspetti, esclusivamente con parere di compatibilità o meno rispetto all’ipotesi di danno allegata.

SINTESI TECNICA APPLICATIVA

IL Consiglio direttivo della SMLT , preso atto della carenza normativa dei parametri di stima medicolegale della componente relativa alla sofferenza intrinseca della inabilità temporanea ed invalidità permanente biologiche, necessaria alla completa valutazione tecnica del “ danno biologico non patrimoniale” per lesioni di lieve entità ex DL 209/2005, tenuto conto delle consolidate e largamente condivise indicazioni metodologiche utilizzate routinariamente nella comune pratica professionale, in sede extragiudiziaria e giudiziaria, ritiene di indicare all’Operatore specialista medicolegale – **nell’ottica dell’interpretazione medico legale dei principi espressi nella Sentenza della Corte Costituzionale in tema di danno biologico non patrimoniale** - i seguenti parametri “**correttivi**” dell’invalidità permanente biologica necessari ad una completa definizione tecnica del danno biologico non patrimoniale, ai fini di un esaustivo risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità in ambito RC auto, ex DL 209/2005.

A questo proposito, in via analogica rispetto alle tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano che prevedono – quale parametro di “personalizzazione standard – medio” delle IP fino al 9% - una maggiorazione del 25% e la possibilità di una personalizzazione nella misura massima del 50%, il Consiglio Direttivo della Società Medico Legale del Triveneto, ha ritenuto di poter individuare, ai fini di una esaustiva definizione tecnica del danno biologico non patrimoniale, i seguenti correttivi di **maggiorazione** dei parametri di risarcimento della invalidità permanente biologica, valutata con criterio tabellare (ex DM 3.7.2003), tenendo conto che l’incremento della componente soggettiva intrinseca – sulla scorta della esperienza applicativa maturata negli ultimi anni – ha maggiore incidenza soprattutto nelle fasce di invalidità permanente superiori al 5%.

Correttivi dei parametri dell'invalidità permanente biologica

Sofferenza lieve: correttivo del 15%

Sofferenza medio – lieve: correttivo del 20%

Sofferenza media: correttivo del 25%


Sofferenza medio – elevata: correttivo del 40%

Sofferenza elevata: correttivo del 50%

Il “correttivo” va definito quale parametro di maggiorazione monetaria della corrispondente IP biologica individuata con riferimento alle tabelle annesse al DM 3.7.2003, considerando l'attuale limite di invalidità permanente previsto per lesioni attinenti al DL 209/2005.

Analoghi parametri possono essere indicati anche per la modulazione maggiorativa degli indicatori tariffari previsti per i periodi di inabilità temporanea, segnalando che la valutazione della sofferenza rappresenta, come tale, **parametro unico rispetto all'intero decorso della malattia**, di per sé frazionabile esclusivamente secondo i parametri anatomo clinici ed evolutivi della stessa fino alla stabilizzazione funzionale dei postumi.

Il Segretario - Coordinatore
Società Medico Legale Triveneta
Dott. Enrico Pedoja



Il presente documento è stato condiviso ed approvato dal Consiglio Direttivo della SMLT, in collaborazione e condivisione con i Consiglieri Nazionali Triveneti del Sindacato della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni.